

1. PREMESSA

Il presente Codice di Condotta (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo, il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Il Codice disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l'attività di BAGNI FEGINA.

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori.

I destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

La Società si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Società.

I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano, sotto il profilo etico, la condotta rilevante degli amministratori ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura del loro incarico nell'adempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, nonché a soddisfare i requisiti previsti dallo standard ISO 13009 adottato dai BAGNI FEGINA.

Il Codice è adottato dalla Società e mantenuto aggiornato a seconda della variazione di contesto applicabili

2. CONDOTTA SULLA SPIAGGIA

All'interno dello stabilimento BAGNI FEGINA, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è **VIETATO**:

a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature diverse da quelle di proprietà di BAGNI FEGINA.

c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari assicurano comunque di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

d) campeggiare e/o accamparsi all'interno dello stabilimento;

e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito di eventuali operazioni di ripascimento autorizzate;

f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; praticare



sia sugli arenili che negli specchi acquei antistanti gli stessi, sino alla distanza di 20 metri, qualsiasi gioco che possa turbare la quiete pubblica e da cui possa derivare danno o molestia alle persone (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.);

g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. BAGNI FEGINA si riserva l'eventuale possibilità, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;

i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività

j) promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;

l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera o procedere allo sparo di fuochi artificiali direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione durante tutto il periodo estivo;

m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;

n) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

o) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico, come indicato da cartellonistica dedicata.

p) Praticare attività di nudismo all'interno dello stabilimento durante l'orario di apertura

q) Contravvenire ad eventuali specifiche indicazioni fornite sul posto relative ad "aree ambientalmente sensibili"

r) Contravvenire ad eventuali indicazioni fornite sul posto relative alle zone dedicate a specifiche attività.



Per formulare un reclamo o un suggerimento si prega di rivolgersi alla direzione che vi fornirà l'apposito modulo da compilare. "FEGINA_M06 - gestione Reclami-Suggerimenti"

Si precisa che ulteriori divieti potranno essere emanati dalla Capitaneria di Porto competente e dal Comune di Monterosso al Mare. BAGNI FEGINA si impegna ad informare la clientela tramite sito web e presso la Direzione. Per ulteriori informazioni consultare:

<https://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia/Pages/ordinanze.aspx>

<https://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/atti-amministrativi/ordinanze>



RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI⁽¹⁾

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE
(H24)



LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA	018725811
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FOCE DEL MAGRA	0187648066
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LERICI	0187964545
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTO VENERE	0187790768
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LEVANTO	0187808150
NUMERO UNICO DI EMERGENZA	112